



Antonio Fucillo

(associato di Diritto canonico ed ecclesiastico presso la Seconda Università degli studi di Napoli, Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Economiche Italiane Europee e Comparate)

Le modalità di erogazione delle liberalità agli enti religiosi in relazione alla normativa antiriciclaggio ed al decreto cd. "salva Italia" *

SOMMARIO: 1. Il finanziamento privato alle organizzazioni religiose alla luce della recente normativa antiriciclaggio – 2. Le operazioni "sospette" ed il rischio di selettività delle confessioni destinatarie delle attribuzioni liberali – 3. Gli interventi positivi della Chiesa cattolica in materia di antiriciclaggio – 4. La trasparenza gestionale delle confessioni come contributo allo sviluppo finanziario della società.

1 – Il finanziamento privato alle organizzazioni religiose alla luce della recente normativa antiriciclaggio

Viviamo, come è noto, tempi particolarmente difficili sotto il profilo economico. Lo spaventoso debito pubblico che attanaglia ogni agire dello Stato, la conseguente crisi politica e le tensioni dei mercati finanziari hanno fatto sì che l'ordinamento creasse un efficace sistema preventivo-repressivo di controllo delle operazioni economiche, teso sia ad arginare fenomeni di grave pericolo sociale (terrorismo) che frodi finanziarie e fiscali, con l'effetto di creare un argine al riciclaggio di denaro e/o valori provenienti da reati tra cui l'evasione e l'elusione fiscale¹.

Con l'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 – cosiddetto "Salva Italia" – sono state apportate rilevanti modifiche alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, relative all'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, la soglia di 2.500 euro è stata abbassata a 1.000 euro.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sul tema *ex plurimis* cfr. **AA.VV.**, *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di **E. CAPPA, L.D. CERQUA**, Giuffrè, Milano, 2012, **A.R. CASTALDO, M. NADDEO**, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Cedam, Padova, 2010; **R. RAZZANTE**, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Giuffrè, Milano, 2011.



La nuova normativa antiriciclaggio è entrata in vigore a partire dal 1° febbraio 2012 . Per importi pari o superiori a 1.000 euro:

- è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

- gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità.

I trasferimenti in contanti per importi pari o superiori a 1000 euro vanno effettuati tramite le banche, le poste e gli istituti di moneta elettronica mediante disposizioni accettate per iscritto previa consegna della somma in contanti, ovvero mediante bonifici, carte di pagamento.

Il decreto, per la parte riguardante le norme antiriciclaggio ha previsto che dal 1° aprile 2012 , il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012². Tale normativa si applica, com'è ovvio, ad ogni persona sia fisica che giuridica avente residenza o sede nel territorio dello Stato, quindi anche agli enti ecclesiastici.

Le restrizioni imposte all'utilizzo del contante sono conseguenti a tale rigido indirizzo politico, e si applicano indistintamente a ogni transazione economica d'importo superiore a euro 999,99.

Le limitazioni al passaggio del denaro contante in un sistema che prevede la circolazione di banconote anche di taglio molto elevato (500 e 200 euro) è facile da imporre normativamente ma molto più difficile da

² Il trasferimento di contante o libretti al portatore per operazioni di importo pari o superiori ai 1.000 euro è punibile con una sanzione amministrativa variabile dall'1 al 40% dell'importo del trasferimento, di minimo 3.000 euro. Tali sanzioni vengono irrogate dal Ministero dell'economia con applicazione della legge 689/81 (sanzioni amministrative).

Se la violazione supera i 50.000 euro la sanzione applicabile varia dal 5% al 40%, sempre con minimo di 3.000 euro. Se la violazione non supera i 250mila euro è possibile effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, versando il 2% o il 10% (doppio del minimo) dell'importo del trasferimento di denaro entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Le sanzioni suddette non si applicano per violazioni commesse tra il 06.12.2011 e il 31.01.2012 quando riferite a importi compresi tra i 1.000 e i 2.500 euro.



fare rispettare in concreto. Anche il più devoto tra i fedeli potrebbe essere un potenziale “riciclatore” oppure un evasore fiscale e utilizzare i proventi della sua attività illecita per sovvenire alle esigenze della confessione religiosa d’appartenenza. Il controllo sui flussi di denaro è poi necessario per evitare che, in tale guisa, si possano finanziare organizzazioni che, pur ammantandosi di finalità religiose, hanno in realtà finalità terroristiche³. È, quindi, sempre necessario ricostruire i collegamenti tra movimentazioni di denaro o comunque in qualsiasi modo patrimoniali⁴ che si ammantano dello “spirito di liberalità” e la loro effettiva destinazione finale. Le attribuzioni patrimoniali qualificate dall’interesse religioso del disponente ricadono nella protezione costituzionale (esercizio della libertà religiosa) solo se sono espressione di un’autentica religiosità degli individui, vagliata alla luce delle norme che garantiscono le libertà fondamentali, cui si accompagna talvolta una significativa utilità sociale delle attività finanziate⁵. Sono, quindi, escluse da tale protezione le attribuzioni giustificate soltanto formalmente da uno spirito di liberalità religioso, ma in realtà tendenti a finalità anti-giuridiche.

La rilevanza sociale che il fenomeno delle attribuzioni patrimoniali caratterizzate da scopi “religiosi” ha assunto, impone una particolare attenzione nella fase del controllo sia delle reali intenzioni dell’agente, e quindi anche della sua effettiva spontaneità⁶, che sui fini concreti del ricevente. Proprio, infatti, la motivazione “religiosa” ha a volte costituito causa di sviamento della volontà del soggetto agente, inquadrandosi non sotto il profilo della sua realizzazione personale, ma causa di distrazioni patrimoniali illecite⁷. Tale problematica, seppure in diversi termini, era stata una delle ragioni principali posta a motivazione della normativa sul controllo governativo degli acquisti patrimoniali degli enti ecclesiastici⁸. Ed anche in tale contesto normativo, si segnalava la presenza ed il rischio

³ A. FUCCILLO, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 79 ss.

⁴ È del tutto pacifico che si ricomprendano tutti gli elementi suscettibili di una certa monetizzazione, come ad esempio titoli azionari, obbligazioni (soprattutto se al portatore, ove consentito), titoli di debito statali e non.

⁵ Cfr. P. CONSORTI, *Diritto e religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 129.

⁶ L’accertamento della spontaneità è, come sopra segnalato, essenziale per classificare l’atto attributivo tra le liberalità non donative, ma anche, per evitare ipotesi captatorie.

⁷ E. PACE, *Le sette*, il Mulino, Bologna, 1997, p. 74 ss., ricorda il caso, ad esempio, dell’Ordine internazionale cavalleresco di tradizione solare, al quale aderirono alcuni magnati della finanza, che compirono sostanziose donazioni di danaro alla “setta”.

⁸ Si trattava della normativa rivolta all’impedimento del fenomeno noto come “mano morta ecclesiastica”.



di operazioni “fraudatorie” che miravano all’aggiramento di controlli e divieti, che la dottrina qualificò, con una felice espressione sintetica, come “frodi pie”⁹. Alcune delle riflessioni di allora sono utili oggi al fine di comprendere come l’interposizione di persona, oppure l’accaparramento di ingenti risorse “nelle mani” di pochi enti, possa rappresentare un pericolo concreto per la società, oltre che un potenziale ostacolo per lo sviluppo economico.

Si saluta, quindi, con piacere l’attenzione registrata dalle istituzioni ecclesiastiche verso tale fenomeno e gli strumenti utilizzati per arginarlo.

D’altra parte, la nostra società, se, da un lato, accoglie positivamente l’esistenza di una rinnovata ricerca di fattori di coesione a livello locale in più parti del mondo, segue sempre con preoccupazione ciò che deriva quando la stessa coesione si trasforma, come sempre più spesso accade, in fenomeni assimilabili al fondamentalismo, e ne segnala, di conseguenza, i pericoli¹⁰.

2 – Le operazioni “sospette” ed il rischio di selettività delle confessioni destinatarie delle attribuzioni liberali

Nel caso in esame, tuttavia, le indefettibili esigenze di sicurezza del sistema devono contemperarsi con le altrettanto importanti ragioni di chi vuole appartenere a una confessione religiosa contribuendo alle necessità economiche della stessa; d’altra parte anche così si esercita la propria libertà religiosa. L’interprete è quindi tenuto a contemperare tali interessi entrambi basilari, con un uso ragionato dell’anagrafe delle operazioni cd. “sospette” (d.lgs. n. 231 del 2007), che è costituita in base al solo principio di “preventiva determinazione degli impieghi”¹¹.

L’assunzione d’informazioni su tali operazioni monetarie crea, di

⁹ M. TEDESCHI, *Nuove prospettive in tema di acquisti per interposta persona a favore di enti ecclesiastici non riconosciuti*, in ID., *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987, p. 15 ss.

¹⁰ A. PANICO, *Coesione, integrazione, inclusione. La solidarietà nel pensiero sociologico*, Carocci, Roma, 2007, p. 9.

¹¹ Il 6° comma dell’art. 38 del d.lgs. n. 231 del 2007, prevede espressamente obblighi di conservazione di dati ed informazioni, e la possibilità che tutti i sistemi di protezione predisposti per finalità “antiriciclaggio”, “antiterrorismo”, “antievazione”, ed “antielusione”, interagiscano tra di loro, sotto il profilo della rintracciabilità di tutte le operazioni economiche registrate. Si crea, quindi, una grande ed unica “banca dati” da conservare comunque, nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 193 del 2003 (codice *privacy*).



fatto, un'identificazione non solo dei soggetti agenti, ma anche delle motivazioni dell'operazione finanziaria, di conseguenza collegando il disponente direttamente alla confessione religiosa, od al gruppo beneficiato dalla attribuzione¹². Anche in questo caso, il soggetto che agisce per motivi religiosi avverte l'esigenza di essere tutelato nel proprio diritto alla riservatezza, che si sostanzia a norma del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali, nel "*diritto alla protezione dei propri dati personali*" (art. 1), il cui trattamento "*deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali*" (art. 2, 2° comma)¹³.

Tale *modus operandi*, seppure giustificabile in astratto dalle sopra indicate ragioni di sicurezza, abbisogna di criteri operativi che non consentano, in concreto, una selezione delle operazioni c.d. "sospette" sulla base non solo della provenienza dei mezzi economici utilizzati dall'agente, ma anche della destinazione finale. Sono a tutti noti, i rischi di una selettività formalmente giustificata da ragioni di ordine pubblico, che si trasformi, potenzialmente, in una sorta di discriminazione confessionale, che sarebbe ovviamente del tutto inaccettabile, anche in virtù del principio costituzionale di eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, 1° comma).

Un'altra criticità sembra emergere nella potenziale sindacabilità dell'operazione economica da parte delle autorità a ciò preposte; con il rischio che ciò comporti il controllo del solo merito sociale (e quindi religioso) dell'operazione, comportando una selezione tra confessioni o gruppi religiosi, di cui alcuni ritenuti affidabili e altri meno o per nulla.

Sarebbe auspicabile che in assenza di precisi indizi di attività criminose connesse alle attività culturali, si manifestassero inclinazioni deprecabili al mero sospetto verso il fenomeno religioso, in quanto tale, a volte fomentate da campagne di stampa che tendono a rappresentare le organizzazioni religiose come luoghi privilegiati di riciclaggio di denaro.

Anche le liberalità, quindi, con scopi religiosi, devono rispettare le modalità di erogazione dettate dalla normativa "antiriciclaggio" ed, in particolare, le limitazioni all'uso del danaro contante, impongono che negli atti di "liberalità" vengano utilizzate modalità di erogazione con

¹² Sulle problematiche in tema di diritto alla *privacy*, cfr. da ultimo M. FRANZONI, *Privacy*, in *Enc. delle scienze sociali*, IX, Roma, 2001, p. 237 ss.; per quanto riguarda il fenomeno religioso, cfr. per tutti M. RICCA, *Le religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 170 ss.

¹³ Cfr. A. FUCCILLO, *I dati sensibili di interesse religioso*, in ID., *Giustizia e religione*, II ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 143 ss.



sistemi cd. rintracciabili, al fine di consentire la precisa identificazione della provenienza del danaro e dei valori e la loro esatta destinazione, compresa la schedatura dei riceventi. D'altra parte, come già successo per il fenomeno delle *frodi pie*, l'attenzione normativa verso la fattispecie si concentra anche verso la repressione delle intestazioni di comodo di capitali che può avvenire attraverso l'utilizzazione di "prestanome"¹⁴, che possono assumere anche le sembianze di organismi apparentemente religiosi.

Tali modalità di erogazione concreta, inoltre, dovranno essere rispettate anche nel caso di attribuzioni di danaro che avvenissero nel corso di "collette" religiose, in quanto per somme eccedenti la misura massima consentita, si dovranno obbligatoriamente utilizzare gli intermediari autorizzati. Tale sistema, peraltro, imporrà agli enti religiosi di dotarsi obbligatoriamente di un sistema contabile affidabile che garantisca le possibilità di controllo alle autorità, nonché di strumenti elettronici e bancari che consentano di ricevere tali erogazioni, altrimenti divenute illegali¹⁵.

Tale rischio è oggettivamente presente in quanto la dottrina segnala la circostanza che la maggioranza di dette erogazioni è effettuata per "contante", e la normativa vigente - fortemente repressiva - rischia di creare un ostacolo al compimento effettivo di tali liberalità, soprattutto se gli enti percettori non si dovessero adeguare ai nuovi strumenti¹⁶. Tale preoccupazione, tuttavia, almeno per quanto riguarda la Chiesa cattolica sembra superata nei fatti, in quanto gli enti ecclesiastici cattolici si stanno, per l'appunto, dotando di efficaci regolamenti che obbligheranno i responsabili delle singole strutture a giustificare, secondo la legge civile, ogni movimentazione contabile sia in entrata che in uscita.

Un'attenta gestione amministrativa può infatti consentire la realizzazione di un giusto equilibrio tra le esigenze del fedele che vuole sovvenire alle necessità della propria chiesa, e la trasparenza gestionale che ne impedisca lo sviamento di risorse verso finalità non ecclesiali¹⁷.

¹⁴ P.L. VIGNA, *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *I decreti legislativi di attuazione della III direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, p. 9.

¹⁵ Probabilmente, è vicino il tempo in cui assisteremo alle collette durante le celebrazioni religiose raccolte con "bancomat", "pos" e carte di credito.

¹⁶ F. REVELLI, *Donare seriamente. Sistemi tributari ed erogazioni liberali al settore non profit*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2003, pp. 114-115.

¹⁷ Cfr. G. CONDEMI, *Responsabilità e impegno*, in *L'Osservatore Romano*, 31 dicembre 2010, edito sul sito istituzionale della Santa Sede (www.vatican.va), p. 1 ss.



Anche così si può correttamente realizzare la libertà religiosa dei fedeli e delle chiese.

3 – Gli interventi positivi della Chiesa cattolica in materia di antiriciclaggio.

Queste preoccupazioni sono state fatte proprie anche dalle istituzioni della Chiesa cattolica, le quali, per ciascuna diocesi, stanno opportunamente provvedendo alla regolamentazione delle offerte dei fedeli in modo da consentirne la tracciabilità.

La Diocesi di Bolzano-Bressanone, ad esempio, ha preparato una dettagliata circolare nella quale si raccomanda ai parroci della zona di richiedere, anche per cifre più basse della soglia limite, il bonifico bancario, in modo che il ricorso all'intermediario autorizzato renda il fedele perfettamente identificato ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio¹⁸.

Pur mancando ogni riferimento a questo aspetto all'interno dell'*Istruzione in materia amministrativa*, approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana il 30 maggio 2005, deve ritenersi operante non solo il principio della *canonizatio legum civilium* (can. 22 *c.j.c.*), ma anche di quello in base al quale la Chiesa cattolica e le sue articolazioni locali, qualora *iure privatorum utuntur*, in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che le riguardano, sono tenute, al pari di altri soggetti giuridici, all'osservanza delle norme che regolano l'atto giuridico posto in essere.

Del resto, a norma del canone 1290 *c.j.c.*, le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti e sui pagamenti devono essere parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o nel diritto canonico si preveda altro¹⁹. Nonostante il silenzio del Codice, anche nel caso degli *atti tra vivi* devono essere osservate le formalità previste dal diritto civile, richiamato nel canone 1290²⁰.

¹⁸ M. MARCHIODI, *Limite al contante anche per l'offerta alla parrocchia*, in *Il Sole 24 Ore*, 4 aprile 2012, p. 14.

¹⁹ Cfr. G. BONI, *La rilevanza del diritto dello stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Giuffrè, Milano, 1998.

²⁰ Cfr. J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 106.



Proprio in applicazione di questi principi, nel vademecum su *La gestione e l'amministrazione della Parrocchia*, predisposto dagli Economi delle grandi Diocesi, si riporta (molto opportunamente) all'attenzione dei parroci il dovere di rispettare la normativa antiriciclaggio e i relativi limiti sull'uso del denaro contante, ritenendo altresì "irrilevante che l'operazione appartenga alla sfera istituzionale (pagamento delle candele per la chiesa o dei lavori di manutenzione per gli immobili destinati ad attività di religione e culto) o a quella commerciale (pagamento del fornitore del bar parrocchiale o delle insegnanti della scuola materna parrocchiale)"²¹.

In materia di antiriciclaggio un intervento significativo è stato realizzato all'interno dello Stato Città del Vaticano, attraverso l'introduzione della *Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo* e l'istituzione dell'*Autorità di Informazione Finanziaria* (AIF)²², la quale, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria in sede penale, dispone con proprio provvedimento il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati secondo i principi e le regole vigenti nell'ordinamento europeo. Con il medesimo provvedimento sono individuate, sulla base dei principi e delle regole vigenti nell'ordinamento europeo, le esenzioni dal congelamento (art. 24, 1° comma)²³.

L'*Autorità di Informazione Finanziaria*, al fine di prevenire e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo: a) acquisisce dalle autorità competenti ogni informazione utile allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 24, 1° comma; b) stabilisce

²¹ **ECONOMI DELLE GRANDI DIOCESI**, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, Ed. Dehoniane, Bologna, 2008, p. 46.

²² **BENEDETTO XVI**, *Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*, 30 dicembre 2010.

²³ Circa la qualificazione giuridica dell'Autorità di Informazione Finanziaria, **A. SARAIS**, *L'istituzione dell'Autorità di informazione finanziaria (AIF): l'impegno della santa Sede nel contrasto degli illeciti finanziari*, in www.iuscanonicum.it, p. 2, sottolinea che "Il *Motu Proprio* che istituisce l'Autorità prevede che essa abbia personalità civile vaticana, ma anche personalità giuridica canonica pubblica: sia cioè allo stesso tempo un ente morale di diritto vaticano e una persona giuridica canonica pubblica, ai sensi del can. 116 del Codice di diritto canonico, secondo cui *Le persone giuridiche pubbliche sono insieme di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico*. Essendo eretta come persona giuridica canonica, l'Autorità ha quindi la facoltà di esercitare i propri compiti nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti della Santa Sede che svolgono attività finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge vaticana N. CXXVII".



collegamenti con gli organismi che svolgono funzioni simili negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale; c) formula alle competenti autorità internazionali proposte di designazione di soggetti o enti ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 24, 1° comma; d) valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati; e) formula alle competenti autorità internazionali proposte di cancellazione dalle liste dei soggetti designati, anche sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati.

Nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, l'*Autorità di Informazione Finanziaria* ha accesso, anche direttamente, alle informazioni finanziarie, amministrative, investigative e giudiziarie necessarie per assolvere i propri compiti di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Essa ha il potere di effettuare verifiche presso i soggetti di cui all'art. 2 e di irrogare ai soggetti responsabili, nei casi previsti dall'anzidetta legge, sanzioni amministrative pecuniarie (art. 33, 2° comma); esegue l'analisi finanziaria delle segnalazioni esaminando ed approfondendo le modalità di svolgimento e gli elementi costitutivi delle operazioni sospette, anche avvalendosi di informazioni comunque in proprio possesso o eventualmente acquisite da altri soggetti ed organi dello Stato, che sono tenuti a fornirle, e comunica al Promotore di Giustizia presso il Tribunale i fatti che, in base alle caratteristiche, entità, natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta, integrino possibili fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 33, 3° comma); archivia le segnalazioni che ritiene infondate mantenendone evidenza per dieci anni decorrenti dalla data di archiviazione. Mantiene altresì evidenza, per dieci anni, delle segnalazioni di operazioni sospette inviate al Promotore di Giustizia (art. 33, 4° comma).

Inoltre, quest'organismo,

a) sovrintende al rispetto degli obblighi stabiliti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed emana disposizioni di attuazione delle norme contenute nell'anzidetta legge, con esclusione di quelle contenute nei Capi II e III; essa ha il potere, altresì, di emanare istruzioni e provvedimenti di carattere particolare nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi previsti dall'anzidetta legge;

b) emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;

c) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e provvede a effettuarne i necessari approfondimenti ai fini dell'eventuale denuncia al



Promotore di Giustizia presso il Tribunale;

d) autorizza i soggetti di cui all'art. 2 nei casi previsti dall'anzidetta legge;

e) valuta l'efficacia dei sistemi adottati dai soggetti obbligati per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e, ove del caso, suggerisce le modifiche o integrazioni da apportare ai sistemi medesimi;

f) propone le eventuali integrazioni e modificazioni della legislazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

g) predispone, sentiti i soggetti obbligati, programmi di formazione del personale al fine di far conoscere la normativa vigente e le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;

h) compila statistiche in ordine all'applicazione e all'efficacia delle misure amministrative ed organizzative di prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

i) compie studi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

j) trasmette al Segretario di Stato, entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto sull'attività svolta;

k) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia al Promotore di Giustizia presso il Tribunale;

l) cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari incaricati di definire politiche e standard in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art. 33, 5° comma).

All'interno del contesto economico e normativo innanzi delineato questo intervento della Santa Sede rappresenta un significativo sforzo diretto a "rafforzare quell'esigenza di responsabilità e impegno nella carità delineati dalla dottrina sociale della Chiesa"²⁴, di cui è parte integrante il dovere di trasparenza che deve contraddistinguere anche – e soprattutto – l'agire di chi raccoglie denaro in nome di Dio.

²⁴ G. CONDEMI, *Responsabilità e impegno*, cit., p. 2.



4 – La trasparenza gestionale delle confessioni come contributo allo sviluppo finanziario della società

Le preoccupazioni della Chiesa cattolica, sopra evidenziate, sono conformi ai precetti della propria dottrina sociale, ove si registra un forte richiamo all'*etica* in economia anche al fine di rendere possibile uno sviluppo eguale per tutti, e un deciso rifiuto delle disuguaglianze che caratterizzano lo sviluppo economico contemporaneo²⁵. Una raccolta trasparente e un regime d'impieghi altrettanto trasparente sono fondamentali per continuare a mantenere inalterato il clima di rispetto e fiducia che (da sempre) la società attribuisce alla Chiesa, e alle sue opere di solidarietà conformi agli insegnamenti del Cristo. È del tutto evidente che "all'ombra delle motivazioni religiose si cementano rapporti di solidarietà etnica e politica che finiscono per creare circuiti finanziari tutt'altro che esigui"²⁶, perciò vanno evitati tutti i rischi connessi ad un uso eccessivamente disinvolto dei flussi di denaro verso i quali la confessione diviene collettore.

L'attuale normativa (peraltro molto complessa) spinge l'interprete a trovare gli strumenti di contemperamento tra gli indefettibili presidi di sicurezza sociale e le garanzie da accordare ai molteplici contenuti della libertà di religione²⁷.

Il decreto "Salva Italia" ha quindi fornito un'utile occasione anche alle organizzazioni religiose per riassetare la propria amministrazione economico-finanziaria in base a principi di rigorosa trasparenza, così contribuendo attivamente a quel processo di moralizzazione finanziaria della società al cui sviluppo le Chiese cooperano da sempre con lo svolgimento di importanti attività solidali. D'altra parte la severità del modello adottato in Italia costringe, data la gravità delle sanzioni applicabili, a un pronto ed effettivo adeguamento sotto ogni profilo operativo²⁸.

²⁵ Cfr. E. MONTI, *Lo sguardo della "Caritas in veritate" sulla Chiesa e sul mondo d'oggi*, nel volume di D. TETTAMANZI, *Etica e capitale. Un'altra economia è davvero possibile?*, Rizzoli, Milano, 2009, p. 20 ss.

²⁶ M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 305. Su questi temi, cfr., ampiamente, A. Fuccillo (a cura di), *I mercanti nel Tempio. Economia, diritto e religione*, Giappichelli, Torino, 2011.

²⁷ R. MAZZOLA, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 5 ss.

²⁸ Cfr. GUARDIA DI FINANZA, III Reparto operazioni del Comando generale, *Circolare 19 marzo 2012, n. 83607*.